



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 128/2019 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 ed ha impartito al **Comune di Castelsilano (KR)** misure correttive;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: "Approvazione relazione a riscontro della deliberazione n. 128 adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria in data 21.10.2019".

VISTA la nota n. 1611 dell'1.3.2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Castelsilano (KR)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la nota dell'Ente n. 1899 del 21.07.2021 (prot. Corte dei Conti n. 6485 del 30.07.2021) con la quale, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il Decreto n. 2/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 15.12.2022 il relatore, Consigliere Ida CONTINO

FATTO

Il Comune di Castelsilano (KR) è stato destinatario della deliberazione n. 128/2019 con la quale questa Sezione, in sede di analisi dei rendiconti 2015, 2016 e 2017, accertava criticità nella gestione finanziaria in esame e disponeva le conseguenti misure correttive.

Nello specifico era stato chiesto al Comune di:

1. rideterminare virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, già a far data dal 31.12.2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile in ragione della inattendibilità del FPV, del FCDE, del FAL, del mancato accantonamento del fondo per indennità di fine mandato del Sindaco, del mancato accantonamento de fondo contenzioso/passività potenziali; della sottostima della parte vincolata ovvero all'assenza di somme destinate agli investimenti.
2. rideterminare la giacenza di cassa vincolata all'1.1.2015, provvedendo a ricostituire eventuali vincoli non apposti al fine di non utilizzare fondi vincolati per finalità ultronee;
3. effettuare ogni variazione e/o recupero di eventuale maggior disavanzo ricalcolando virtualmente i risultati di amministrazione dal 2015 e successivi, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL;

L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 6 marzo 2020 (prot. in entrata Corte dei conti n. 282 del 13.03.2020), ha adottato le misure correttive conseguenti alla deliberazione della Sezione. Si evidenzia, al riguardo, che le misure correttive vanno sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale, il quale le deve formalizzare con propria deliberazione.

Successivamente, nell'ambito dell'analisi sulla gestione finanziaria 2018/2019, a supporto dell'analisi sui questionari, il magistrato istruttore, con nota n. 1611 dell'1.3.2021, procedeva ad acquisire informazioni sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 9) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con nota n. 1899 del 21.07.2021 (prot. Corte dei Conti n. 6485 del 30.07.2021) il Comune di Castelsilano forniva i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di

controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

Infine, l’art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L’evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013).

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l’attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime.

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l’analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l’esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 1611 dell’1.3.2021, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall’Organo di revisione dell’Ente;

- la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse, tenuto conto di quanto accertato con la deliberazione n. 128/2019, nonché delle determinazioni assunte dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 6 marzo 2020.

Le misure adottate dall'Ente, pertanto, verranno esaminate contestualmente all'analisi dei rendiconti 2018 e 2019.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

ANALISI GESTIONE FINANZIARIA 2018-2019

1. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte "il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri" (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR); le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono

limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Premesso tutto ciò, la Sezione ha chiesto al Comune di Castelsilano (KR), con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, si è chiesto invece di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si sia fatto ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Sebbene l'Ente non abbia trasmesso alla Sezione la richiesta certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018, sia dalla relazione del Revisore al rendiconto 2018 (pag.17), che nel questionario compilato dallo stesso, risulta che il Comune ha rispettato il citato saldo ed ha trasmesso la relativa certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene al 2019, il risultato di competenza è positivo e pari ad €. 40.839,63 (rigo W1). Il Comune di Castelsilano, di converso, presenta un saldo negativo con riferimento agli equilibri di bilancio di cui al rigo W2 (€ -191.797,20); il risultato dell'equilibrio complessivo (rigo W3) presenta, altresì, un risultato negativo pari ad € -186.217,53, derivante dalla variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

Osservazioni conclusive sul punto. Con riferimento agli equilibri di bilancio per il 2019, pur essendo stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2019, in quanto l'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, si osserva che le quote accantonate hanno inciso sugli equilibri complessivi dei righe W2 e W3; sul punto ci si soffermerà in sede di analisi della composizione del risultato di amministrazione 2019.

2. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *"bilancio di cassa"*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi

grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Come è noto gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *"porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa"* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Giacenza di cassa

Con la delibera n. 128/2019 la Sezione aveva messo in dubbio la dichiarata assenza di fondi vincolati al 1.01.2015, poiché vi erano residui passivi di parte capitale non coperti dai correlati residui attivi, per un importo di € 60.447,64. Non risultava, inoltre, sia al 1.01.2015 che nei rendiconti 2015, 2016 e 2017, l'adozione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'atto formale di quantificazione della cassa vincolata, in violazione del principio contabile n. 10.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Per cui, era stato chiesto all'Ente di rideterminare la consistenza della cassa vincolata al fine di ricostituire eventuali vincoli non apposti. L'Ente, in sede di misure correttive (delibera G.M. n. 13/2020) si è limitato ad asserire che gli uffici stanno ricostruendo la giacenza di cassa e che solo in sede di adozione del rendiconto 2019, l'attività di verifica sarebbe stata ultimata.

Tuttavia, dall'esame dei rendiconti 2018 e 2019, si rileva nuovamente l'assenza di fondi vincolati. In particolare, nella nota di riscontro del Comune prot. n. 1899/2021, risulta attestato che: *"per l'anno 2018 e per l'anno 2019, poiché l'Ente non*

deteneva somme a specifica destinazione, non sono state adottate apposite determinazioni di quantificazione delle stesse, da parte del Responsabile del Servizio finanziario”.

Tuttavia, solo con riferimento all'esercizio 2018, ove si consideri l'andamento delle partite residuali al 31.12, la Sezione ritiene poco attendibile l'assenza di fondi vincolati. Si veda, in proposito l'evoluzione nel biennio dei residui attivi e residui passivi di parte capitale (sommati al FPV):

Descrizione (Valori in euro)	31.12.2018
TITOLO IV (A)	91.503,64
TITOLO VI (a)	0,00
TITOLO II (B)	163.209,87
FPV p.capitale (spesa)	0,00
(A+a)-(B+FPV)	-71.706,23
Fonte: rielaborazione della Sezione su dati di bdap	

Ebbene, come indicato nella tabella che precede, nell'esercizio 2018, vi è uno scostamento tra i residui attivi e i residui passivi di parte capitale (sommati al FPV) di € -71.706,23. Ciò posto, pur ammettendo che non tutti i residui di parte capitale rientrino nella casistica di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L., sorgono dubbi sulla effettiva assenza dei fondi vincolati nell'esercizio 2018.

Ancora una volta la Sezione rileva la non corretta gestione dei fondi vincolati da parte del Comune, seppure solo per l'anno 2018. Si chiede, pertanto che, in sede di misure correttive, venga effettuata una accurata e puntuale ricognizione dei fondi vincolati, allo scopo di provvedere alla corretta quantificazione degli stessi.

Anticipazioni di liquidità

Per quanto concerne il ricorso alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e s.m.i., il Comune ha fatto ricorso alle anzidette anticipazioni ed ha trasmesso la seguente tabella:

Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Somme non utilizzate presenti in cassa	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1ª tranche	116.469,64	-	116.469,64	-	-	-
D.L. n. 35/2013 2ª tranche	116.469,64	-	116.469,64	-	-	-
D.L. n. 102/2013						
D.L. n. 66/2014 art. 31						
D.L. n. 66/2014 art. 32						
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	171.568,34	-	171.568,34	-	-	-
L. 145/2018, art. 1, c. 849 e ss.						
art. 243 ter TUEL						
art. 243 quinquies TUEL						

Con riferimento alla contabilizzazione degli importi ottenuti dall'Ente ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i., si rinvia al paragrafo successivo.

Anticipazioni di tesoreria

Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, nella delibera n. 128/2019 la Sezione aveva evidenziato il reiterato ricorso a tale istituto, già a decorrere dagli esercizi precedenti al 2015.

Con particolare riferimento al rendiconto 2017, emergeva la presenza di un residuo passivo derivante dell'esercizio 2016 di € 175.633,51, non avendo l'Ente integralmente ricostituito, al 31.12.2016, l'anticipazione di tesoreria ricevuta. Emergeva altresì, sempre con riferimento al 2017, una non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria, in quanto non risultava la corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni (cfr tabella successiva). In merito a tale aspetto si evidenzia che la Sezione, nella citata pronuncia n. 128/2019, aveva rilevato la non corretta gestione delle poste contabili relative alle anticipazioni di tesoreria, con inevitabili ripercussioni sul risultato di amministrazione; aveva dunque chiesto al Comune di provvedere alla correzione delle citate poste al fine di far emergere la reale consistenza del debito verso il tesoriere alla data del 31.12.2017.

Di seguito si espone l'andamento delle anticipazioni di tesoreria sia dell'esercizio 2017 che per gli esercizi 2018 e 2019:

anno		accertato	riscosso	residuo attivo da riportare	residuo passivo iniziale	impegnato	pagato	residuo passivo da riportare	differenza tra accertato e impegnato
2017	residui			0	175.653,51			175.653,51	-
	competenza	905.594,05	905.594,05	0		754.972,19	754.972,19	-	150.621,86
							tot residuo passivo al 31.12	175.653,51	
2018	residui			0	-			175.653,51	-
	competenza	826.024,45	826.024,45	0	-	826.024,45	757.321,91	68.702,54	-
							tot residuo passivo al 31.12	244.356,05	
2019	residui			0	244.356,05		170.272,47	74.083,58	-
	competenza	920.119,22	920.119,22	0		920.119,22	855.926,56	64.192,66	-
							tot residuo passivo al 31.12	138.276,24	

Come sopra esposto, nel rendiconto 2017 vi è una discordanza tra accertamenti e impegni, in contrasto con il principio contabile di cui all'all. 4/2, punto 3.26. In particolare, gli impegni (€ 754.972,19) sono inferiori agli accertamenti (905.594,05), per un importo di € 150.621,86, con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione. Dunque, l'importo di € 150.621,86, rappresenta un debito nei confronti del tesoriere, non rappresentato nelle scritture contabili del Comune.

L'irregolarità esposta permane anche negli esercizi 2018 e 2019.

Occorre inoltre evidenziare che l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria da parte del Comune non risulta correttamente rappresentato nelle verifiche di cassa trimestrali (a firma del Revisore e del responsabile del Servizio Finanziario) trasmesse dall'Ente in allegato alla nota n. 1899/2021. In particolare, per l'esercizio 2018, al 31.12.2018 risulta attestato che l'Ente è in anticipazione di tesoreria per € 339.332,91, ma tale importo non corrisponde con le anticipazioni di cassa non rimborsate a fine esercizio (pari a un totale di € 244.356,05)

Per l'esercizio 2019, nei 4 verbali trimestrali, non è riportato alcun importo. Inoltre, sia nei verbali relativi al 2018 che in quelli relativi al 2019 risulta la seguente attestazione "Infine, è stato rilevato che l'Ente Comunale non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa". Quanto esposto è indice di inattendibilità delle attestazioni fornite, con l'aggravio che la situazione di cassa dell'Ente richiede particolare attenzione, in presenza di un fondo cassa nullo e tenuto conto dei rilievi già effettuati dalla Sezione di controllo con la pronuncia sui rendiconti 2015/2017.

Negli esercizi in esame, inoltre, il Comune fa sistematico ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria senza ricostituirle a fine esercizio, come si evince dalla

presenza di residui passivi pari a € 175.653,51 al 31.12.2017, € 244.356,05 al 31.12.2018 ed € 138.276,24 al 31.12.2019. La situazione descritta evidenzia, dunque, la presenza di tensioni nella liquidità.

Osservazioni conclusive sul punto. Con riferimento alla situazione di cassa per gli esercizi 2018 e 2019, si rileva quanto segue:

- permangono i dubbi, già evidenziati nella delibera n.128/2019, riguardo alla assenza di fondi vincolati nelle casse dell'Ente. Dunque, il Comune dovrà effettuare una puntuale ricognizione dei fondi vincolati, dandone dimostrazione in sede di misure correttive;

- le irregolarità contabili, con riferimento alla mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni nelle anticipazioni di tesoreria contabilizzazione nel rendiconto 2017, già rilevate dalla Sezione con la delibera n. 128/2019, non risultano corrette. Ciò ha determinato la sovrastima del risultato di amministrazione del rendiconto 2017 per un importo di € 150.621,86, e, di conseguenza, nei rendiconti successivi, laddove non risulta la rappresentazione di tale debito.

- le verifiche di cassa effettuate dal Revisore e dal Responsabile del Servizio Finanziario non risultano attendibili.

Dunque, il Comune dovrà:

- ricostituire le anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio (art. 222 del TUEL);

- effettuare una scrupolosa verifica degli effetti che l'irregolarità esposta circa l'errata contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2017, ha determinato sui bilanci del Comune e provvedere ad allineare le scritture contabili nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del bilancio; di tale adempimento l'ente dovrà dare dimostrazione nelle misure correttive;

- provvedere ad effettuare una accurata verifica di cassa ai sensi dell'art. 233, comma 2, del TUEL, tenendo conto delle irregolarità esposte.

3. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute

finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L.

Nella delibera n. 128/2019 la Sezione aveva effettuato una serie di rilievi sulla determinazione del risultato di amministrazione, sia allo 01.01.2015, in sede di riaccertamento straordinario, sia nei rendiconti 2015, 2016 e 2017. I rilievi si riferivano sia alla determinazione del FPV e degli accantonamenti, sia alle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione.

Con riferimento a tale aspetto, la Sezione aveva rilevato l'erronea determinazione del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, atteso che l'importo quantificato dall'Ente di €. 647.876,36 (con la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 04.05.2015), includeva anche il disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari ad €. -96.333,50. In particolare, si rilevava che il disavanzo di €. - 96.333,52, doveva essere ripianato secondo le modalità dell'art. 188 del tuel, mentre il maggiore disavanzo di €. 551.542,84, avrebbe dovuto seguire le modalità di ripiano trentennali, previste dal d.m. del 2 aprile 2015. Pertanto, la quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare, quantificata dal Consiglio Comunale con atto n. 9/2015 in €. 21.595,88 (647.876,36/30), non era stata correttamente determinata.

Pertanto la Sezione aveva altresì rilevato che la quota di ripiano di €. 21.595,88 era stata iscritta solamente in parte spesa dell'esercizio 2015, mentre nel biennio 2016/2017 era stata iscritta una quota di minore importo, pari ad €. 11.988,86.

Nella delibera G.M. n. 13/2020 l'Ente, convenendo con la Sezione, ha confermato che l'anzidetto extradeficit di €. 647.876,36 era composto da un risultato di amministrazione di €. -96.333,52 da ripianare in 3 anni (€. 32.111,17) o entro la fine della consiliatura, ed €. - 551.542,84 da ripianare ai sensi del d.m. del 2 aprile 2015, ovvero in rate costanti trentennali di €. 18.384,76. Per cui, il Comune avrebbe dovuto stanziare nei bilanci 2015, 2016 e 2017 una quota di disavanzo da ripianare per €. 50.495,33 (32.111,17 + 18.384,76).

Inoltre, ha precisato che:

➤ “pur non avendo previsto la quota di rientro del disavanzo di amministrazione triennale di €. 32.111,17 le stessa risulta, comunque, assorbita nel risultato aggiornato di amministrazione del triennio 2015-2017;

➤ la rata di €. 11.988,86 iscritta in bilancio è errata. La rata corretta da inserire è di €. 18.384,76. Tale recupero avverrà nel redigendo bilancio 2019. Si evidenzia, però, come anche tale differenza è stata in effetti assorbita dal buon andamento del disavanzo di amministrazione che l'Ente ha ridotto notevolmente dal 2014 al 2017, passando da un disavanzo di €. - 551.542,84 ad un disavanzo al 31.12.2017 di €. - 324.396,41”.

Da una verifica dei dati contabili dell'Ente risulta effettivamente che i risultati di amministrazione determinati nei rendiconti 2015, 2016 e 2017 (€ -347.677,08, € 335.132,40 ed € 308.691,84) presentano un miglioramento, anche rispetto all'importo della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario. Occorre tuttavia evidenziare che i risultati di amministrazione degli esercizi in esame sono influenzati dalla non corretta quantificazione del FCDE e del FAL (confermata dallo stesso Comune), dalla errata rappresentazione del FPV e dall'assenza del fondo contenzioso, come verrà esposto successivamente.

Si rileva inoltre che la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario iscritta nei rendiconti 2018 e 2019 risulta essere quella sottostimata di € 11.988,86, sebbene il Comune, nel confermare l'errore rilevato, abbia attestato che a decorrere dal “redigendo” bilancio 2019 avrebbe iscritto la rata di €. 18.384,76, che tiene conto dell'extradeficit allo 01.01.2015, al netto del disavanzo derivante dal rendiconto 2014.

Passando all'esame dei dati concernenti la determinazione e l'evoluzione dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2018 e 2019, di seguito si riporta la tabella trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria.

Risultato di amministrazione	Gestione 2018			Gestione 2019		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1						
Riscossioni	203.839,27	1.649.832,08	1.853.671,35	53.078,82	2.007.796,54	2.060.875,36
Pagamenti	146.836,29	1.706.833,06	1.853.671,35	200.600,10	1.860.275,26	2.060.875,36
saldo di cassa al 31/12			-			-
Pagamenti a azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			-			-
Residui attivi	557.502,44	259.618,59	817.121,03	764.086,67	528.555,68	1.292.642,35
Residui passivi	554.713,63	243.908,67	798.622,30	367.157,49	623.248,37	990.405,86
FPV spesa corrente						
FPV spesa conto capitale						
Risultato amministrazione 31/12			18.498,73			302.236,49

Il risultato di amministrazione, nel biennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di €. 18.498,73 al 31.12.2018 ed €. 302.236,49 al 31.12.2019.

Il Comune ha, inoltre, trasmesso una tabella con i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione. Il prospetto trasmesso dall'Ente non era tuttavia corretto, in quanto gli importi concernenti gli accantonamenti e i vincoli risultavano errati ed incompleti, inoltre non risultava riportata la parte disponibile.

Pertanto, la Sezione ha estrapolato i dati dalle delibere di approvazione dei rendiconti 2018 e 2019:

Composizione risultato di amministrazione		
	Gestione 2018	Gestione 2019
Parte accantonata	311.014,17	417.436,52
di cui		
x FCDE	92.688,02	90.407,50
x FAL	218.326,15	312.029,02
x contenzioso	-	15.000,00
x indennità fine mandato	-	
altri accantonamenti		215.137,50
x perdite società partecipate	-	
x altri fondi spesa e rischi futuri	-	
Parte vincolata	-	24.765,87
di cui		
x leggi e principi contabili	-	
x trasferimenti	-	
x contrazione mutui	-	
x vincoli attribuiti dall'Ente	-	24.765,87
x altro	-	
Parte destinata ad investimenti	-	-
Totale parte disponibile	- 292.515,44	- 364.505,24

Fonte: delibera di approvazione del rendiconto 2018 (C.C. n. 16/2019) e delibera approvazione rendiconto 2019 (C.C. n. 3/2020).

Dal prospetto sopra riportato si riscontra, come tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale ("totale parte

disponibile”) conseguito nel biennio dal Comune di Castelsilano è a € -292.515,44 per il 2018 ed € -364.505,24 per il 2019.

Dall’analisi degli importi accantonati e vincolati, si osserva quanto segue:

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nella pronuncia n. 128/2019 la Sezione aveva rilevato la sottostima del FCDE, calcolato nel triennio 2015/2017 con il metodo semplificato, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi TARSU. Sul punto il Comune non ha fornito chiarimenti.

Con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, preliminarmente si deve evidenziare che l’Organo di revisione, nella nota di riscontro prot. n. 1899/2021, ha attestato la sottostima del FCDE sia in sede di previsione che in sede di consuntivo, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019. Tuttavia, tale segnalazione non si rinviene né nelle relazioni del revisore ai citati rendiconti, né nei questionari trasmessi dallo stesso ai sensi della legge 266/2005. Al contrario, nei citati questionari risulta attestata la regolarità della formazione del fondo stesso.

Sul punto si evidenzia che tra le funzioni di vigilanza del Revisore vi è la verifica di congruità del FCDE; qualora il Revisore dovesse riscontrare anomalie, questo è tenuto a relazionare all’Ente, affinché lo stesso possa verificare e provvedere ad adottare i necessari correttivi.

Ciò posto, la consistenza del fondo al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 è stata rispettivamente pari ad €. 92.688,02 ed €. 90.407,50. Il metodo di calcolo scelto al 31.12.2018 (*cfr.* parere Organo di revisione), è stato, come per gli esercizi precedenti, quello semplificato. Si riporta, qui di seguito il prospetto di calcolo:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	46.722,84
Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	-
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	45.965,38
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		92.688,22

L’ammontare del fondo accantonato nel risultato di amministrazione all’1.1.2018, ovvero al 31.12 dell’esercizio precedente, è stato pari ad €. 46.722,84.

Ad ogni modo, l’importo del FCDE accantonato a previsione non è pari ad €. 45.965,38, come indicato dall’Organo di revisione nel parere reso al rendiconto 2018,

ma pari ad €. 3.239,10, come si rileva dalle scritture contabili (cfr. piano dei conti 2018, allegato alla nota dell'Ente n. 1899, acquisito al prot. della Sezione al n. 6485/2021).

Mentre per l'esercizio 2019, allo stato degli atti, non si hanno elementi di valutazione, tenuto conto che l'Ente non ha trasmesso il prospetto di calcolo, né risulta indicato il metodo di calcolo utilizzato.

Ad ogni modo, si rammenta che a partire dal rendiconto 2019, è diventato obbligatorio il calcolo del FCDE con il metodo ordinario.

Pertanto, al 31.12.2019 il calcolo del FCDE con il metodo ordinario avrebbe dovuto portare ad un accantonamento maggiore rispetto all'esercizio precedente, con un conseguente disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 39 quater¹, in quanto il metodo semplificato, non considerando l'effettivo ammontare dei residui da sterilizzare, determina in concreto una sottostima del fondo.

Tenuto conto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2019 (€. 90.407,50) è risultato inferiore rispetto a quello dell'esercizio precedente (€. 92.688,02) l'Ente, con tutta evidenza, non ha provveduto all'applicazione del metodo ordinario, con una conseguente sottostima del fondo medesimo.

Ad ogni modo, la Sezione, al fine di verificare la congruità del fondo, ha posto a raffronto l'evoluzione dello stesso con l'andamento dei residui propri nel biennio 2018/2019:

andamento residui attivi correnti propri e % copertura con il FCDE		
	2018	2019
residui attivi titolo I tipologia 1 (imposte, tasse, proventi assimilati)	293.389,49	359.112,73
residui attivi titolo III, tipologia 100 (vendita beni e servizi e proventi)	327.384,83	437.197,24
Totale	620.774,32	796.309,97
FCDE	92.688,02	90.407,50

¹ Art. 39 quater decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, comma 1. "Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti".

% di copertura	14,93	11,35
----------------	-------	-------

A conferma di quanto esposto i dati indicati nella tabella rilevano la bassissima percentuale di incidenza del valore accantonato sui residui attivi conservati ai titoli I e III, per le voci indicate, che risulta del 14% per il 2018, in peggioramento nel 2019 (11,35%).

Fondo indennità di fine mandato

La Sezione, nella precedente pronuncia, ha rilevato l'assenza dell'accantonamento per indennità di fine mandato per gli esercizi 2015/2017. Al riguardo l'Ente, ha asserito che la sua esposizione è stata erroneamente accorpata nei fondi vincolati, per gli importi di: €. 2.060,66 al 31.12.2015; €. 3.362,13 al 31.12.2016; €. 4.663,60 al 31.12.2017. Con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, dagli atti di CC n. 16 del 15.05.2019 e n. 3 del 6.07.2020 di approvazione dei relativi rendiconti, non si riscontra alcun accantonamento per fondo indennità di fine mandato del Sindaco. Mentre dal prospetto trasmesso dall'Ente con la nota n. 1899/2021, si riscontra al 31.12.2017 l'accantonamento per TFM per l'importo di €. 7.266,54.

In sede di misure correttive, l'Ente dovrà dare dimostrazione dell'effettivo accantonamento del fondo in esame.

Fondo contenzioso

Anche per il fondo contenzioso la Sezione aveva rilevato il mancato accantonamento negli esercizi 2015/2017. L'Ente non ha fornito chiarimenti al riguardo, né adottato misure correttive. Tale fondo è assente anche nell'esercizio 2018, mentre risulta quantificato al 31.12.2019, per un importo di €. 15.000,00 (cfr. atto CC n. 3 del 6.07.2020). Riguardo alla richiesta della Sezione di trasmettere una relazione sottoscritta dal responsabile dell'area e dall'Organo di revisione, riportante la ricognizione dei debiti potenziali e del contenzioso in essere, l'Ente ha risposto di *"non avere un Responsabile del Settore Legale né contenziosi in essere"*. Ciò non esime l'Ente dal dover effettuare una accurata verifica delle passività potenziali in essere alla costituzione di un congruo fondo per salvaguardare gli equilibri di bilancio presenti e futuri. Anche l'Organo di Revisione avrebbe dovuto effettuare corrispondente verifica di congruità degli accantonamenti, di cui all'All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Fondo anticipazione liquidità

Come rilevato nella parte che precede, l'Ente è stato destinatario di anticipazioni di liquidità, ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m.i., presso la CC.DD.PP, per un ammontare complessivo di €. 404.507,62.

La Sezione aveva rilevato l'assenza di tale fondo nel risultato di amministrazione degli esercizi 2015/2017; al riguardo l'Ente ha dichiarato che l'accantonamento del FAL è stato erroneamente esposto per una parte, nei fondi vincolati dei rendiconti in esame, per la restante parte questa è confluita erroneamente in aggiunta al FCDE. Il Comune ha, inoltre, indicato i residui debiti annuali come qui di seguito riportati:

	EROGAZIONE FAL (DL 35/2013 E DL 75/2015)				
	ANNO DI EROGAZIONE E INIZIO RESTITUZIONE RATA				
	2013	2014	2015	2016	
Erogazione	116.469,64	116.469,64	171.568,34	-	
F.A.L. totale concesso	116.469,64	232.939,28	404.507,62	-	
Rata nell'anno	-	6.297,02	5.829,48	6.387,27	
Rate totali restituite nell'anno	-	6.297,02	12.126,50	18.513,77	
	EVOLUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FAL				
	RENDICONTO				
	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo FAL	116.469,64	226.642,26	386.084,10	367.570,33	349.056,56

Fonte: Ente, relazione all'atto di CC n. 13 del 06.03.2020

L'Importo del fondo accantonato a rendiconto 2018/2019, è stato rispettivamente di €. 218.326,15 ed €. 312.029,02. Riguardo al rendiconto 2019, nel riscontro all'istruttoria (nota ente n. 1899/2021) risulta attestato che *"il Comune, a causa di mero errore materiale, ha indicato quale accantonamento al FAL la cifra di €. 312.029,02 anziché €. 352.231,07. Si osserva, però, che anche con l'indicazione, negli accantonamenti, di tale nuova cifra, il disavanzo esposto dall'Ente rientra nei limiti del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, autorizzato con delibera consiliare numero 26 del 04/05/2015"*.

Si osserva, inoltre, che anche a rendiconto 2018, l'ammontare del Fal di € 218.326,15, risulta sottostimato atteso che avrebbe dovuto essere pari a €. 363.593,77, con conseguente inattendibilità della parte disponibile.

Con riferimento a quanto rilevato, la Sezione osserva come le operazioni contabili attuate negli esercizi 2015/2019, siano state contraddistinte da una non corretta applicazione dei principi contabili c.d. armonizzati, che hanno determinato non solo l'inattendibilità delle parti disponibili ma soprattutto, hanno violato i principi contabili di veridicità ed attendibilità.

Osservazioni conclusive sul punto.

a) Con riferimento alla determinazione del disavanzo allo 01.01.2015 ed al relativo ripiano:

➤ il Comune ha confermato le irregolarità esposte dalla Sezione nella delibera n. 128/2019, dando atto che il disavanzo di €. – 96.333,52 derivante dal rendiconto 2014, doveva essere ripianato secondo le modalità dell'art. 188 del TUEL, mentre il maggiore disavanzo di €. 551.542,84, avrebbe dovuto seguire le modalità di ripiano trentennali, previste dal d.m. del 2 aprile 2015; al riguardo si prende atto che, come indicato dall'Ente, i risultati di amministrazione determinati nei rendiconti 2015, 2016 e 2017 (€ -347.677,08, € 335.132,40 ed € 308.691,84) presentano un effettivo miglioramento, anche rispetto all'importo della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario;

➤ la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario iscritta nei rendiconti 2016/2019 risulta essere quella sottostimata di € 11.988,86, sebbene il Comune, nel confermare l'errore rilevato, abbia attestato che a decorrere dal "redigendo" bilancio 2019 avrebbe iscritto la rata di €. 18.384,76, che tiene conto dell'extradeficit allo 01.01.2015, al netto del disavanzo derivante dal rendiconto 2014.

Dunque, l'Ente dovrà dare dimostrazione dell'adeguamento della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario, da applicare per tutto il periodo del ripiano di cui al d.m. 2 aprile 2015.

b) Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione, la parte disponibile per gli esercizi 2015/2019 risulta sovrastimata ed inattendibile, a causa della non corretta quantificazione del FCDE e del FAL (confermata dallo stesso Comune), della errata rappresentazione del FPV (come esposto nel paragrafo successivo); dell'assenza del fondo contenzioso, presente nel solo esercizio 2019; nonché dalla errata contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio

2017, la cui irregolarità si ripercuote negli esercizi successivi atteso che non risulta sanata.

Pertanto, il Comune dovrà:

- provvedere, nei prossimi esercizi, alla corretta quantificazione degli accantonamenti del FAL; del FCDE, da quantificare con il metodo ordinario; del fondo contenzioso, mediante una accurata ricognizione delle passività potenziali in essere;
- chiarire la natura del fondo contenzioso quantificato al 31.12.2019, considerato che l'Ente ha dichiarato di non avere cause pendenti;
- provvedere a dare evidenza al debito derivante dalle anticipazioni di tesoreria dell'esercizio 2017, non contabilizzato per un importo di € 150.621,86, atteso che questo incide sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione (cfr. paragrafo sulla cassa);

I provvedimenti dell'Ente dovranno garantire la riconduzione a piena fisiologia della gestione finanziaria del Comune.

Si richiama, infine, l'Organo di Revisione, nell'ambito della propria attività di vigilanza, all'attento rispetto degli adempimenti di cui all'art.239 del TUEL; lo stesso è inoltre richiamato ad effettuare le valutazioni di congruità degli accantonamenti sopra citati, con le conseguenti segnalazioni, laddove fosse necessario.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale

vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto – fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Riguardo al FPV degli esercizi 2015 e 2016, nella delibera n.128/2019 la Sezione ha rilevato una serie di anomalie nella rappresentazione dei dati di tale fondo. In particolare, si rilevava la mancata concordanza dei valori del FPV di entrata di parte

corrente all'01.01.2016 (€ 8.832,63; € 81.285,61) con quelli in spesa al 31.12.2015 (€ 53.564,40; € 0,00). Analogamente per il FPV di parte capitale all'01.01.2016 di € 0,00, con quello di spesa al 31.12.2015 di € 423.114,28. In merito a tali rilievi l'Ente ha confermato l'errata rappresentazione dei dati, specificando che, tuttavia, ciò non ha alterato la capacità di spesa, in quanto pur avendo effettuato complessivamente nel triennio 2015/2017 re imputazioni di residui attivi (€ 1.022.118,86) per un importo maggiore di quelli passivi (€ 775.889,37), nei bilanci di previsione 2015/2017 erano stati predisposti analitici capitoli di spesa a titolo di FPV, tali da neutralizzare l'eccedenza dei residui attivi re imputati.

Con riferimento ai rendiconti 2018 e 2019 l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto:

FPV	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
fpv di parte corrente	-	-	-	-
fpv di parte capitale	246.229,49	-	-	-

Dal prospetto sopra riportato, si rileva la costituzione di un fondo solamente all'1.1.2018 di € 246.229,49.

Tale importo, in realtà come relazionato nella parte sulla verifica delle misure correttive, dovrebbe essere riferito al fondo costituito dall'Ente in sede di rendiconto 2017, al fine di neutralizzare la maggiore re imputazione di residui attivi su quelli passivi. Ad ogni modo, si riscontra la mancata costituzione di un FPV nel biennio esaminato.

Analizzando la gestione degli investimenti, sotto il profilo della capacità di smaltimento dei correlati residui, si osserva quanto segue:

esercizio	entrate	residui conservati all'1/1	riscossioni in c/residui	% incassi in c/residui/residui conservati
2018	titolo 4^	102.714,28	12.600,00	12%
2019	titolo 4^	91.503,64	0,00	0%
esercizio	uscite	residui conservati all'1/1	pagamenti in c/residui	% pagamenti in c/residui/residui conservati
2018	titolo 2^	170.431,96	7.222,09	4%
2019	titolo 2^	163.209,87	0,00	0%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

Come si può notare la capacità sia di riscossione che di pagamento è critica, considerate le percentuali sopra riportate. Tale criticità è riconducibile ad una carenza nella programmazione delle spese di parte capitale.

Osservazioni conclusive sul punto. Si conferma l'errata rappresentazione del FPV negli esercizi 2015/2017, in violazione ai principi contabili di cui al punto 5.4 dell'All. 4/2 D.Lgs.n. 118/2011.

Con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, sia la mancata quantificazione di un fpv di parte capitale che la bassa capacità sia di riscossione che di pagamento delle partite residuali della medesima natura, è con tutta evidenza diretta conseguenza della mancata adozione di cronoprogrammi di spesa, richiesti con nota istruttoria dalla Sezione ma non trasmessi dall'Ente. Si rammenta che solo con l'adozione di tali strumenti programmatori, che definiscano l'ammontare e la scadenza temporale delle obbligazioni giuridiche attive e passive, l'Ente potrà gestire correttamente gli investimenti.

Si invita pertanto l'Ente al rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.

5. RISCOSSIONI DI COMPETENZA, IN CONTO RESIDUI E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Nel corso dell'analisi condotta con la precedente deliberazione, erano emerse criticità in merito all'efficienza delle misure di contrasto all'evasione tributaria, alla gestione dei residui attivi e, più in generale, alla riscossione delle entrate proprie.

In merito a tale aspetto il Comune, nelle misure correttive, ha attestato che, con determinazione del settore finanziario n.11 del 09.12.2019 le attività di riscossione e

del contenzioso tributario sono state affidate ad una società esterna. Gli effetti di tali misure saranno valutabili negli esercizi futuri.

Analizzando le gestioni 2018/2019, si osservano le seguenti tabelle redatte dall'Ente:

Residui attivi correnti- entrate proprie 2018												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Ricertamento residui	% riscossioni/ residui iniziali	% maggiori/mi nori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)/d	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (g+i)
TITOLO I	319.805,12	111.885,03	279.912,82	-	19,94%	-6,24%	187.973,94	605.109,77	499.694,22	105.415,55	82,58%	293.389,49
di cui												
Imu	88.570,11	35.777,99	48.570,11	-	40,40%	-22,58%	32.792,12	71.000,00	46.169,81	24.830,19	63,03%	57.622,31
tasi	5.000,00	3.069,47	5.000,00	-	61,39%	0,00%	1.930,53	17.000,00	9.977,45	7.022,55	55,16%	9.552,68
tassa/tari/tariffe	207.090,83	56.575,67	207.090,83	-	27,32%	0,00%	150.515,16	112.000,00	74.344,61	57.655,39	56,32%	208.170,55
TITOLO II	300.025,25	70.643,20	246.565,15	-	23,55%	-6,91%	202.652,00	190.461,82	65.728,99	124.732,83	34,51%	327.384,83
di cui												
Proventi Servizio Idrico Integrato	295.282,05	60.000,00	231.821,95	-	21,03%	-8,37%	198.552,00	131.294,00	15.509,34	115.784,66	11,81%	314.336,66
Residui attivi correnti- entrate proprie 2019												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Ricertamento residui	% riscossioni/ residui iniziali	% maggiori/mi nori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)/d	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (g+i)
TITOLO I	293.389,49	33.089,79	293.389,49	0,00	11,28%	0,00%	260.299,70	624.836,20	526.023,17	98.813,03	84,39%	359.112,73
di cui												
Imu	57.622,31	-	14.258,01	-	0,00%	0,00%	57.622,31	68.293,73	63.293,73	5.000,00	92,68%	62.622,31
tasi	9.552,68	853,68	9.552,68	-	8,94%	0,00%	8.699,00	17.000,00	9.564,47	7.435,53	56,26%	16.134,53
tassa/tari/tariffe	208.170,55	24.975,95	208.170,55	-	12,00%	0,00%	183.194,60	167.755,00	81.377,50	86.377,50	48,51%	269.572,10
TITOLO II	327.384,83	12.832,95	327.384,83	0,00	3,92%	0,00%	314.551,88	208.745,25	86.099,89	122.645,36	41,25%	437.197,24
di cui												
Proventi Servizio Idrico Integrato	314.336,66	10.098,18	314.336,66	-	3,21%	0,00%	304.238,48	131.295,00	11.338,10	119.956,90	8,64%	424.195,38

I dati sopra riportati, evidenziano una difficoltà nello smaltimento dei residui, con particolare riferimento alle risorse riferite alla tari ed ai proventi del servizio idrico. Nello specifico:

- per la tari, nell'esercizio 2018, a fronte di residui iniziali di €. 207.090,83, le riscossioni sono state pari ad €. 56.575,67 (27,32%); nell'esercizio 2019, a fronte di residui iniziali di €. 208.170,55, le riscossioni sono state pari ad 24.975,95 (12%);

- per i proventi da servizio idrico, nell'esercizio 2018 a fronte di residui iniziali di €. 285.282,05, le riscossioni sono state pari ad €. 60.000,00 (21,03%); nell'esercizio 2019, a fronte di residui iniziali di €. 314.336,66, le riscossioni sono state pari ad €. 10.098,18 (3,21%).

Analizzando l'andamento dei residui attivi, si può osservare un andamento incrementale degli stessi, come dal prospetto che segue:

RESIDUI ATTIVI DA RIPIORTARE		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Titolo I	RS	165.448,48	178.171,69	203.777,50	187.973,94	260.299,70
	CP	104.598,19	153.894,89	116.027,62	105.415,55	98.813,03
	T	270.046,67	332.066,58	319.805,12	293.389,49	359.112,73
Titolo III	RS	30.330,05	32.895,05	160.106,05	202.652,00	314.551,88
	CP	11.265,00	144.376,00	139.919,20	124.732,83	122.645,36
	T	41.595,05	177.271,05	300.025,25	327.384,83	437.197,24

Fonte: rielaborazione operata dalla Sezione su dati di bdap e finanza locale

Dal prospetto sopra riportato si riscontra un costante aumento dei residui attivi finali, sintomo della difficoltà nel monetizzare le partite residuali attive.

In riferimento, invece, al recupero evasione tributaria, l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2018											
Descrizione	residui al 01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccentati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a+b/-c)	e	f	g	h = (f-g)	i = (d-h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	88.570,11	35.777,99	- 20.000,00	32.792,12	74.000,00	71.000,00	46.169,81	26.830,19	57.622,31		Metodo semplificato
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	207.090,83	56.575,67	-	150.515,16	135.000,00	132.000,00	74.344,61	57.655,39	208.170,55		Metodo semplificato
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	285.281,05	60.000,00	- 26.730,05	198.552,00	131.294,00	131.294,00	15.509,34	115.784,66	314.336,66		Metodo semplificato
Recupero evasione altri tributi				-				-	-		
TOTALE	580.942,99	152.353,66	- 46.730,05	381.850,28	340.294,00	334.294,00	136.023,76	198.270,24	580.129,52	45.965,38	82.688,02
ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2019											
Descrizione	residui al 01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccentati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2019
	a	b	c	d = (a+b/-c)	e	f	g	h = (f-g)	i = (d-h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	57.622,31	-	-	57.622,31	74.000,00	68.295,73	69.295,73	5.000,00	62.622,31		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	208.170,55	24.975,95	-	183.194,60	135.000,00	167.755,00	81.377,50	86.377,50	269.572,10		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	314.336,66	10.098,18	-	304.238,48	131.295,00	131.295,00	11.338,10	119.956,90	424.195,38		
Recupero evasione altri tributi	-	-		-				-	-		
TOTALE	580.129,52	35.074,13	-	615.203,65	340.295,00	367.343,73	156.009,33	211.334,40	826.538,05	8.955,20	90.407,50

I dati sopra riportati, evidenziano che l'Ente riporta residui attivi ed iscrive in competenza accertamenti per recupero evasione tributaria le risorse ici/imu, tarsu/tari e proventi servizio idrico. La capacità di riscossione non è soddisfacente, considerato che:

- all'1.1.2018, su un ammontare di residui attivi di €. 580.942,99, le riscossioni ammontano solo ad €. 152.353,66 (26% circa);
- all'1.1.2019, su un ammontare di residui attivi di €. 580.129,52, le riscossioni ammontano solo ad €. 35.074,13 (16,54%).

Osservazioni conclusive sul punto. Le riscossioni delle entrate proprie del Comune riferite al biennio 2018/2019 mostrano evidenti criticità. È necessario, pertanto, che il Comune monitori l'andamento delle entrate, in considerazione della costante situazione deficitaria della cassa che, come innanzi rilevato, è causa del ricorso a forme aggiuntive di liquidità, quale quella della Tesoreria. Per il recupero evasione tributaria, le riscossioni realizzate non sono soddisfacenti in considerazione dei residui iniziali.

6. PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto riguarda l'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo

superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti della gestione dei residui del Comune nel biennio 2018-2019:

Residui passivi correnti 2018										
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/residui	Impegni c/residui	riaccantonamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	Impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)
TITOLO I	346.167,41	134.279,12	346.167,41	-	38,79%	0,00%	211.888,29	931.433,96	765.978,87	167.455,09
di cui										
Servizio RSU	106.817,11	63.452,88	106.817,11	-	62,32%	0,00%	38.363,23	92.626,55	59.830,47	32.796,08
Servizio idrico/fognatura/depurazione	45.937,38	19.040,80	45.937,38	-	41,45%	0,00%	26.896,58	98.593,17	60.528,29	38.064,88
Residui passivi correnti 2019										
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/residui	Impegni c/residui	riaccantonamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	Impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)
TITOLO I	379.349,38	30.327,63	347.957,70	-	7,99%	-17,37%	349.021,91	900.658,70	659.920,22	240.738,48
di cui										
Servizio RSU	71.159,21	9.349,80	70.866,51	-	13,14%	-0,21%	61.663,11	90.428,23	47.227,63	43.200,60
Servizio idrico/fognatura/depurazione	64.961,46	7.618,00	64.961,46	-	11,73%	0,00%	57.343,46	110.449,00	49.563,26	60.865,74

Come si nota, anche per il pagamento delle spese correnti (titolo I) la capacità di smaltimento dei residui non è soddisfacente, essendo di circa il 41% nell'esercizio 2018 e dell'8% in quello del 2019.

Abbastanza critica appare lo stato dei pagamenti nell'esercizio 2019, per il servizio RSU (circa il 13%) e per quelli del servizio idrico (circa l'11%), con un aumento dei residui passivi complessivi (titolo 1) a fine esercizio 2019 (€ 523.861,39) rispetto all'esercizio precedente (€ 379.343,38).

In merito alla situazione debitoria verso la Regione Calabria e la Sorical, l'Ente con la nota prot. n. 1899, ha comunicato che alla data del 21.07.2021 di essere *"debitore nei confronti della Regione Calabria di euro 256.317,28 a titolo di forniture idriche 1981-2004. Per tale debito ha chiesto alla Regione Calabria apposito piano di rateizzazione decennale (Prot. 1428 del 10/05/2019). Per tale posizione debitoria non giacciono sul bilancio, residui, pertanto la copertura del debito sarà garantita prevedendo annualmente su ciascuno dei bilanci interessati.*

Per quanto attiene la tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica, si comunica che il Comune di Castelsilano non ha debiti con la Regione riferibili all'annualità 2019 e precedenti.

Per quanto attiene la Sorical, si comunica che l'Ente ha pagato le relative forniture idriche sino al 1° trimestre 2021."

Con riferimento ai debiti fuori bilancio, l'Ente ha dichiarato che solo nell'esercizio 2019, ha riconosciuto debiti per l'importo di € 6.964,48, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Crotone (delibera consiliare n. 17 del 15/05/2019).

Sul punto, è necessario osservare che in merito al debito per fornitura idrica, riferito al periodo 1981/2004, l'Ente avendo dichiarato di non avere nelle scritture contabili il correlato residuo passivo, avrebbe dovuto attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio (cfr. principio contabile 9.1). Inoltre, essendoci stato l'accordo con il creditore (Regione Calabria), il debito doveva essere registrato per intero e per intero iscritto nello stato patrimoniale, con copertura del debito stesso secondo le scadenze delle singole rate, concordate nel piano. Di fatti l'art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modificando il solo comma 3 dell'articolo 194, ha disposto che *"... in presenza di piani di rateizzazioni*

con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”.

Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

L’Ente, infine, ha comunicato i seguenti indicatori di tempestività:

- esercizio 2018, pari a 50 giorni;
- esercizio 2019, pari a 29 giorni.

Per l’esercizio 2018, come avvenuto per gli esercizi precedenti, non sono stati rispettati i tempi di pagamento. Si rammenta che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Si raccomanda, pertanto, all’Ente *pro futuro* di rispettare i tempi di pagamento, così come avvenuto per l’esercizio 2019.

Osservazioni conclusive sul punto. Conclusivamente, si rilevano difficoltà di pagamento per le spese di funzionamento (titolo I), come desumibili dai prospetti sopra riportati che si riflettono, di conseguenza, sull’indicatore di tempestività, violando il rispetto per l’esercizio 2018. Si raccomanda, pertanto, al Comune di adottare tutte le misure necessarie per incrementare i tempi di smaltimento dei residui passivi. Si rileva inoltre la presenza di un debito per fornitura idrica, riferito al periodo 1981/2004, per il quale l’Ente ha dichiarato di non avere nelle scritture contabili il correlato residuo passivo e, pertanto, avrebbe dovuto attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio (*cfr.* principio contabile 9.1).

7. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all’Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)², nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	612.865,31	605.109,77	98,73%	499.694,22	82,58%
titolo II	133.837,97	126.359,54	94,41%	120.438,10	95,31%
titolo III	266.894,00	190.461,82	71,36%	65.728,99	34,51%
titolo IV	264.595,53	1.389,36	0,53%	-	0,00%
titolo V	-	-	0,00%	-	0,00%
titolo VI	-	-	0,00%	-	0,00%
titolo VII	1.500.000,00	826.024,45	55,07%	826.024,45	100,00%
titolo IX	291.500,00	160.105,73	54,92%	137.946,32	86,16%

Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	598.026,54	624.836,20	106,26%	526.023,17	84,19%
titolo II	133.420,97	124.211,27	93,10%	102.083,09	82,19%
titolo III	266.895,00	208.745,25	78,21%	86.099,89	41,25%
titolo IV	1.191.589,92	509.346,07	42,75%	236.829,26	46,50%
titolo V	-	-	0,00%	-	0,00%
titolo VI	-	-	0,00%	-	0,00%
titolo VII	1.500.000,00	920.119,22	61,34%	920.119,22	100,00%
titolo IX	291.500,00	149.094,21	51,15%	136.641,91	91,65%

Dall'esame del prospetto che precede emerge una non soddisfacente attendibilità delle previsioni entrata per la parte capitale (2018: 53%; 2019: 42,75%). Tale criticità, è ascrivibile alla non corretta gestione degli investimenti, a causa dell'assenza di strumenti programmatori, come rilevato nella parte che precede.

² Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

Osservazioni conclusive sul punto: Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si richiama l'Ente a volersi adoperare affinché adotti tempestivamente strumenti programmatori al fine di correlare il ciclo finanziario con quello tecnico-progettuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

Le seguenti criticità, riferibili agli esercizi 2018 e 2019 e rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. in quanto suscettibili di pregiudicare, soprattutto prospetticamente, gli equilibri di bilancio dell'Ente:

- Non corretta quantificazione dei fondi vincolati, con particolare riferimento all'esercizio 2018;
- presenza di irregolarità contabili per la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni nelle anticipazioni di tesoreria nel rendiconto 2017 e conseguente sovrastima del risultato di amministrazione del rendiconto 2017 per un importo di € 150.621,86 e dei rendiconti successivi poiché non risulta la rappresentazione di tale debito;
- costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria, non ricostituite a fine esercizio;
- inattendibilità delle verifiche di cassa effettuate dal Revisore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- non corretta determinazione del disavanzo al 1.01.2015 e del relativo ripiano;
- sottostima della quota di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario, applicata negli esercizi 2016/2019;
- inattendibilità e sovrastima della parte disponibile per gli esercizi 2015/2019, a causa della non corretta quantificazione del FCDE e del FAL, della errata rappresentazione del FPV; dell'assenza del fondo contenzioso, presente nel solo esercizio 2019; nonché dalla errata contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2017, la cui irregolarità si ripercuote negli esercizi successivi;

- inattendibilità della gestione di parte capitale a causa dell'assenza di cronoprogrammi di spesa di investimento;
- mancata costituzione del FPV negli esercizi 2018 e 2019;
- criticità nel sistema delle riscossioni proprie, con particolare riferimento alle risorse tari e del servizio idrico integrato;
- difficoltà nello smaltimento delle spese di funzionamento (titolo I);
- violazione dei tempi medi di pagamento per l'esercizio 2018.

INVITA

Il Comune di Castelsilano (KR) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; in particolare, è necessario che detto Ente:

- effettui una puntuale ricognizione dei fondi vincolati, dandone dimostrazione in sede di misure correttive;
- provveda alla restituzione delle anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio (art. 222 del TUEL);
- effettui una scrupolosa verifica degli effetti che l'errata contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2017, ha determinato sui bilanci del Comune e provveda ad allineare le scritture contabili nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del bilancio; in particolare si dovrà dare evidenza al debito derivante dalle anticipazioni di tesoreria dell'esercizio 2017, non contabilizzato per un importo di € 150.621,86. Di tale adempimento l'ente dovrà dare dimostrazione nelle misure correttive, con effetti da prodursi sul risultato di amministrazione del redigendo rendiconto 2022;
- provveda ad effettuare una accurata verifica di cassa ai sensi dell'art. 233, comma 2, del TUEL, tenendo conto delle irregolarità esposte;
- dia dimostrazione dell'adeguamento della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario, da applicare per tutto il periodo del ripiano di cui al d.m. 2 aprile 2015;

- provveda, sin dal rendiconto 2022 alla corretta quantificazione degli accantonamenti del FAL, del FCDE, da quantificare con il metodo ordinario; del fondo contenzioso, mediante una accurata ricognizione delle passività potenziali in essere;
- chiarisca la natura del fondo contenzioso quantificato al 31.12.2019, considerato che l'Ente ha dichiarato di non avere cause pendenti;
- rafforzi le iniziative assunte al fine di migliorare la propria capacità di riscossione;
- adotti cronoprogrammi di spesa attendibili al fine di attribuire corretta esigibilità alle obbligazioni giuridiche, che consentano di collegare il ciclo finanziario con quello tecnico/progettuale; anche al fine della corretta rappresentazione del FPV;
- provveda al riconoscimento del debito fuori bilancio verso la Regione Calabria, di euro 256.317,28 a titolo di forniture idriche 1981-2004;
- si richiama, infine, l'Organo di Revisione, nell'ambito della propria attività di vigilanza, all'attento rispetto degli adempimenti di cui all'art.239 del TUEL; lo stesso è inoltre richiamato ad effettuare le valutazioni di congruità degli accantonamenti sopra citati, con le conseguenti segnalazioni, laddove fosse necessario.

ORDINA

➤ che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Castelsilano (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune Castelsilano (KR);

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il relatore

Ida Contino



IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
17.12.2022 09:18:49
GMT+00:00

Il Presidente

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
29.12.2022 14:08:43
GMT+00:00

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



ELENA
RUSSO
CORTE DEI
CONTI
30.12.2022
10:08:15
GMT+01:00